

Benedetta Agostinelli*

*Cibo e diritto privato: quale regime giuridico
per i “gruppi di acquisto solidale”?*

Il tema dei prodotti alimentari, della loro origine e qualità può essere guardato da una particolare prospettiva giusprivatistica -così come rispetto ad esso una speciale veste può essere assunta dal consumatore -che rivela come il modo di negoziare il prodotto può essere connesso, in modo circolare, al modo di produrlo e come intorno ad esso possono tessersi relazioni meritevoli di un puntuale inquadramento giuridico.

Il peculiare fenomeno che si prenderà in considerazione è quello dei “gruppi di acquisto solidale” che si iscrive nel più ampio e variegato ambito della c.d. “economia solidale”, o “sociale”: linea di pensiero tesa a promuovere una diversa visione della produzione e del consumo e a favorire lo sviluppo di un mercato più attento alla tutela delle situazioni di svantaggio, alla relazionalità dei rapporti -anche economici-, alla sostenibilità ambientale, quali la c.d. finanza etica, il microcredito, il commercio “equo e solidale” con paesi in via di sviluppo, le banche del tempo, il turismo solidale, i distretti di economia solidale, le filiere corte e partecipate.

Nei “gruppi di acquisto solidale”, o “gas”, il nomen tipico è assunto a “ragione sociale” di tale genere di aggregazioni, con un’efficacia distintiva che può dirsi ormai acclarata.

È recente (2010) una ricerca nazionale condotta dall’Osservatorio Co-Res dell’Università di Bergamo sugli oltre 900 gas esistenti in Italia (che si siano autocensiti per l’occasione, per cui si stima che potrebbero essere arrivati ad oltre duemila) che ha inteso indagarne le caratteristiche comuni ricorrenti, idonee a delineare il fenomeno che si fa risalire al 1994, data di nascita del primo gas di Fidenza¹.

* Professore associato di Diritto privato, Università degli Studi Roma Tre.

¹ Sugli esiti dell’indagine, sugli sviluppi ulteriori e per una panoramica sull’argomento, cfr. *Un’economia nuova, dai Gas alla zeta. L’economia solidale e le sue reti: Gruppi di acquisto solidali, Distretti di economia solidale, filiere corte. Per cambiare il sistema economico con le*

Il settore agroalimentare (dove quindi si producono, ad esempio, grano, farina e derivati, latticini, frutta e ortaggi) è quello infatti dove di più e meglio si sono sviluppati ma ne esistono anche in altri ambiti (quello tessile, specialmente) e si vanno sperimentando forme di assicurazione, di finanziamento (esemplare la c.d. banca etica), di produzione di energia da fonti rinnovabili ed altri ancora dove possa essere applicata la stessa filosofia, alternativa a quella economica tradizionale.

Perché, come si formi e che cosa sia un gruppo di acquisto solidale lo si può ricavare con un sufficiente grado di attendibilità (a fronte di un panorama scientifico specialistico ancora alquanto rarefatto) dalla “rete nazionale di collegamento” di tali gruppi che agglomera in una sorta di federazione molti di quelli già esistenti e diffonde informazioni e metodi allo scopo di promuoverne sviluppo ed espansione².

Da loro stessi è allora dato conoscere la nozione di un gruppo d’acquisto solidale: un insieme di persone che decidono di incontrarsi per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari (o di uso comune) da ridistribuire tra loro.

Tale nozione, ulteriormente precisata, è stata recepita persino dal legislatore che, prendendola in considerazione, l’ha fatta emergere normativamente nella legge finanziaria del 2008 per escludere la natura commerciale della redistribuzione ai fini dell’applicazione dell’iva e dell’imposta sui redditi³.

Lo spirito di solidarietà che, come si desume dalla stessa loro denominazione, anima il gruppo è la sua cifra peculiare e la sua stessa ragion d’essere, manifestandosi, come si vedrà, all’interno, nelle modalità di svolgimento delle attività cui i soci a titolo volontario si dedicano, all’esterno, nel criterio guida nella fondamentale scelta dei produttori presso cui acquistare i beni. I primi “beneficiari” di tale solidarietà sono, infatti, proprio loro, di solito piccoli coltivatori locali che, grazie alla garanzia di ordini

relazioni e il consumo critico, a cura del Tavolo per la Rete italiana di Economia solidale, Milano, 2013; *Il capitale delle relazioni. Come creare e organizzare gruppi di acquisto e altre reti di economia solidale, in cinquanta storie esemplari*, a cura del Tavolo per la Rete italiana di Economia solidale, Milano, 2010; M. PEROTTA, *Gruppi d’acquisto. Cosa sono, come si costituiscono, come funzionano*, Roma, 2005.

² Per una documentazione costantemente aggiornata sui gruppi registrati e sulle attività di coordinamento e informazione è consultabile il sito www.retegas.org, gestito appunto dalla Rete nazionale di collegamento dei G.A.S.

³ Art. 1, c. 266, l. n. 244/2007: «Sono definiti “gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita».

consistenti, appunto perché collettivi, e regolari, riescono a sopravvivere nel mercato o, per meglio dire, riescono a configurarne uno parallelo.

L'idea di collettivizzare gli acquisti su prodotti commissionati ha consentito, infatti, a singoli coltivatori locali di impiantare aziende vere e proprie, uscendo talvolta dalla "clandestinità", nonché ad aziende già esistenti di restare sul mercato, resistere alla crisi economica e non venire sopraffatte dalla grande distribuzione.

Il produttore che entra in rapporto con un gas condivide con esso la spinta ideale verso un mercato più vicino al consumatore e promuove la c.d. "filiera corta" per minimizzare l'impatto ambientale legato all'imballaggio ed al trasporto, favorendo così sia il contatto diretto tra le parti sia una conoscenza più consapevole del bene acquistato. A un essenziale rispetto per gli equilibri naturali si associa quello per il lavoro delle persone e molto spesso viene valorizzato l'apporto di quelle con disabilità o altrimenti svantaggiate, inserite nel processo produttivo.

Al di là delle motivazioni contingenti e a prescindere da forma e dimensioni raggiunte da ciascuno, alla base della nascita di ogni gas, espressione chiara del c.d. "consumo critico", vi è una conclamata critica al modello di economia e mercato globale tradizionali, dominati dalla distribuzione di massa che, spersonalizzando del tutto il procedimento negoziale, ha altresì indotto ad un naturale e generalizzato disinteresse per una cognizione più attenta e specifica dei prodotti acquistati, della loro origine e della loro qualità.

Appare dunque un fenomeno tutt'altro che marginale nell'attuale sistema economico e, proprio nella contingente condizione di crisi dell'economia e nel dibattito sui criteri per determinarne lo stesso stato di salute e le soluzioni da adottare, presenta alcuni aspetti meritevoli di una più attenta riflessione sul piano giuridico oltreché su quello economico e sociologico⁴.

⁴ Che il sistema economico attuale abbia mostrato i suoi limiti e le sue contraddizioni è questione largamente dibattuta e molte sono le voci critiche che negli ultimi anni si sono agglomerate dando vita a movimenti di pensiero, quale, ad es., tra i più noti, quello per la c.d. "decrecita felice", che propugna l'idea che gli indicatori del benessere reale di un società non risiedano unicamente nel livello di PIL raggiunto dal singolo Paese e che altri siano i fattori di cui tenere conto e le direzioni da seguire per recuperare il senso più autentico della qualità della vita (www.movimentodecrescitafelice.it).

Del resto il più generale tema del "ben vivere" -che va sostituendo quello tradizionale di "benessere"- è quantomai attuale e si snoda attraverso ambiti specifici come lo sfruttamento più responsabile delle risorse naturali scarse, una maggiore attenzione per l'impatto ambientale e l'utilizzo più saggio e condiviso dei beni comuni. Al tema (*Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*) è stato dedicato il 9^a Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del diritto civile, svoltosi a Napoli l'8-10 maggio

Non v'è dubbio che, se mercato è luogo di scambio di beni o servizi⁵, i gas ne pensino e ne strutturino uno speciale, “a dimensione umana”, verrebbe da dire, tendenzialmente nuovo nella filosofia che lo sorregge.

Di qui, la centralità del concetto di solidarietà che permea da un lato lo “scopo sociale” dell'organizzazione in sé considerata (qualunque veste giuridica abbia deciso di adottare), dall'altro, lo scambio (manifestamente di tipo economico) con i produttori selezionati (a volte riuniti in consorzi o cooperative, spesso aziende agricole individuali o a conduzione familiare, più raramente società a responsabilità limitata) diffusi nel territorio nazionale e collegati ai gas in modo tendenzialmente stabile e continuativo.

Se le singole realtà, dunque, possono essere e sono, a quanto è dato apprendere, anche diverse tra loro per dimensioni e livello di imprenditorialità raggiunto, comune è lo “schema” cui prendono parte. Il fenomeno, in sé, nasce però da relazioni amicali tra persone che, condividendo una certa idea di agricoltura (sfruttamento non intensivo del territorio, trattamento non artificiale del prodotto, rispetto delle biodiversità, della stagionalità e dei cicli naturali) si recavano a turno da un coltivatore diretto per acquistare i suoi prodotti, che sapevano rispondere a quelle caratteristiche, ed instaurando con lo stesso un rapporto fiduciario destinato a durare⁶.

Nell'esperienza dei gas si intrecciano allora in maniera evidente profili associativi, legati al modello organizzativo prescelto, e profili negoziali relativi alle modalità di acquisto in gruppo di prodotti da soggetti predeterminati per la successiva distribuzione da parte del socio incaricato agli altri.

Questo intreccio di rapporti, tutt'altro che occasionale o sporadico ma, al contrario, organizzato e sistematico induce ad attribuire al fenomeno un certo tasso di giuridicità ed ad indagare le relative implicazioni.

Dei valori posti a base del fenomeno in esame, non è purtroppo dato rintracciare una sicura e univoca nozione, sfuggendo, per loro stessa natura, a nomenclature “positivizzate” ed avendo ricevuto storicamente letture anche molto differenti tra loro, conservando sempre contorni imprecisi e sfumati⁷.

2014; v. anche le recenti riflessioni di S. RODOTÀ, *Crescita e benessere*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, p. 3 ss.; ID., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014, p. 71 ss.

⁵ Ma per la polisemia del termine e le accezioni ricavabili v., per tutti, P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 85 ss.; N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, 2^a ed riveduta e ampliata, Roma-Bari, 2004, *passim*.

⁶ È infatti quanto emerge, circa la loro genesi storica, dal censimento del 2010; cfr. F. FORNO - C. GRASSEN - S. SIGNORI, “*Dentro il capitale delle relazioni*”. *La ricerca “nazionale” sui Gas in Lombardia*, in *Un'economia nuova, dai Gas alla zeta*, cit., p. 36 ss.

⁷ Vedi G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, II, p. 366, che dipinge un quadro, ricco di riferimenti storici dal giusnaturalismo alla concezione cattolica e a quella socialista, nelle varianti in cui è stato propugnato anche in altri ordinamenti; in tema,

Se il gas nasce da un bisogno spontaneo ed individuale che per realizzarsi necessita di un'organizzazione collettiva che si dà regole proprie, tale scopo risulta essere modulabile nei tre obiettivi che il recente "censimento" rivela come quelli principalmente raggiunti e condivisi nella pratica: sostenere i produttori locali, stimolare stili di vita più responsabile, costruire legami con le persone⁸.

Proprio la nota solidale, emerge anche a livello normativo, seppure in termini meramente ricognitivi, nel momento in cui le «finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale» (art. 1, c. 266, l. 244/2007 cit.) giustificano, con l'esistenza del gas, il regime fiscale cui lo stesso è sottoposto che corrisponde, se il gruppo si è costituito in associazione, a quello proprio degli enti non profit.

Talvolta, sono gli stessi membri dei gas a farsi carico di cooperare con il produttore per la materiale raccolta del bene, specialmente ove si tratti di prodotti della terra non destinati a lavorazione ulteriore (è il caso del settore ortofrutticolo) e questo aspetto esprime quel bene "relazionale" curato da entrambe le parti che è il vero *quid novi* di tale genere di scambi.

rispetto al sistema costituzionale, v. S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Dir. soc.*, 1996, p. 6 ss.; e, diffusamente, F.D. BUSNELLI, *Solidarietà: aspetti di diritto privato*, in *Iustitia*, 1999, p. 435 ss., il quale rileva come «soprattutto nella sua proiezione sul diritto privato» il tema della solidarietà «è un crocevia di dubbi, di contrasti, di incomprensioni, di ideologie, di banalizzazioni»; ID., *Può la solidarietà sopravvivere al mercato? Riflessioni a margine de "La compravendita" di Angelo Luminoso nel giorno della solenne consegna del Liber Amicorum*, in *Riv. giur. sarda*, 2013, II, p. 89 ss.; ID., *Il principio di solidarietà e "l'attesa della povera gente"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 413 ss.; ID., *Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodeterminazione, ragionevolezza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, p. 9 ss.. Sul rilievo della solidarietà nel contesto europeo e sull'intitolazione ad essa del titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea v. S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., p. 5 ss., che, per come compare nella Costituzione italiana, con la triplice specificazione del riferimento politico, economico e sociale, la ritiene non una nozione «chiusa» ma uno dei «quei principi o clausole generali flessibili, che la tecnica giuridica ha apprestato perché il sistema giuridico potesse disporre di finestre aperte sulla società» (p. 42). Rispetto, in particolare, al suo rapporto dialettico con la nozione di mercato v. N. LIPARI, *"Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, p. 9 ss.; ID., *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 24 ss.; N. IRTI, *Concetto giuridico di mercato e solidarietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 185 ss.; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 84 ss.

⁸ V. D. BIOLGHINI, *I Gas alla prova del fuoco: spunti di riflessione a partire dalla ricerca sui Gas in Lombardia*, in *Uneconomia nuova, dai Gas alla zeta*, cit., 54: «Questi "assi" sono per molti versi proposti per descrivere i processi di "ricontadinizzazione" a livello mondiale dell'agricoltura industriale in crisi e quelli che emergono dalle esperienze raccontate da "nuovi contadini" italiani».

Non è, però l'intento di ottimizzare un risparmio di spesa, abbassando il prezzo finale, come accade negli ordinari gruppi di acquisto non connotati dalla solidarietà, a spingere i soci del gruppo a collettivizzarla, ossia a promuovere un ordine cumulativo di un bene da acquistare senza intermediari. La ricerca sui gas mostra infatti come quella del risparmio sia l'ultima delle motivazioni all'origine di tale scelta, dopo salute, sostegno ai piccoli produttori locali, costruire relazioni, voglia di partecipare con azione concreta, problemi ambientali⁹.

È infatti più che frequente che accada il contrario, ossia che il prodotto scelto, proprio per le caratteristiche che sono state perseguite dal gruppo, e sulle quali si è impegnato il produttore -che spesso non ha altri anelli della catena su cui scaricare oneri e costi- sia venduto ad un prezzo più alto di quello raggiunto da un prodotto del medesimo settore merceologico reperibile nel mercato ordinario.

Le componenti che sembrano caratterizzare il fenomeno sono: dal lato interno, il profilo associativo, la fase della raccolta degli ordini, del ritiro della merce e della redistribuzione tra i soci; dal lato esterno, la scelta dei produttori e l'acquisto dei prodotti; infine, il collante della "causa" solidale che sorregge l'intera rete di operazioni e mentre lega tra loro i membri del gruppo li guida altresì nella scelta dei produttori cui approvvigionarsi.

Il modello seguito dai gas per strutturarsi non è univoco ed è naturalmente rimesso alla scelta discrezionale dei fondatori.

Il gruppo può darsi o meno una struttura associativa. La realtà, variegata, presenta sia gruppi informali, che non hanno ritenuto di fissare in uno schema predefinito l'attività del gruppo nelle sue varie fasi e i compiti di ciascuno, sia associazioni non riconosciute; di solito è l'ente di fatto, quando il gruppo si consolida, l'opzione preferita ed è quella unicamente presa in considerazione dalla citata legge finanziaria 2008 che ha escluso, ai fini del trattamento fiscale, insieme alla natura commerciale del gruppo

⁹ Ne riferiscono F. FORNO - C. GRASSINI - S. SIGNORI, "Dentro il capitale delle relazioni". *La ricerca "nazionale" sui Gas in Lombardia*, cit., p. 23. Questo specifico aspetto -l'entità del prezzo- già era stato colto in dottrina da P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 97 ss., che, nell'individuare quali testimonianze di questo approccio al mercato proprio le istituzioni del commercio alternativo (le *non profit organizations* e gli enti che commerciano solo prodotti ecologici e nel rispetto di una «equità commerciale» e di una «etica internazionale anche nei confronti delle aree deboli del mondo»), osservava che «qui grande è il potere e la responsabilità dei consumatori: gioca un ruolo decisivo il grado non tanto del loro reddito quanto della loro cultura. Il boicottaggio dei prodotti senza etica negli affari sarebbe un segnale per recuperare il mercato all'etica».

la possibilità di qualunque ricarico del prezzo della merce collettivamente acquistata (art. 1, c. 267, l. 244/2007 cit.)¹⁰.

Il numero dei partecipanti, prevalentemente famiglie (che possono essere poche unità o diventare qualche centinaia), orienta di solito tale tipo di scelta.

Ed è però interessante rilevare che dal censimento fatto emerge la tendenza a scindere un gruppo in realtà più piccole quando le sue dimensioni crescono oltre dati livelli per l'ingresso i nuovi soci e ciò appunto per preservare quella partecipazione diretta e quel contatto stretto che una realtà numericamente troppo estesa potrebbe compromettere.

Se si struttura in associazione, i compiti dei soci, di solito disponibili a farsi carico a turno, e naturalmente a titolo gratuito, dei vari compiti (distribuzione dei fogli d'ordine, raccolta degli ordini, inoltre al singolo produttore, ritiro della merce, pagamento, se centralizzato, deposito e distribuzione) possono essere in modo più o meno rudimentale definiti nello statuto e troveranno applicazione le relative norme del libro primo del codice civile.

Atteso, tuttavia, che di solito gli ordini partono comunque dal singolo socio richiedente in distinti "fogli d'ordine", non intestati al gruppo, ciò consente di configurare tanti rapporti di mandato, o commissione, quanti gli ordini emessi.

Il socio appare dunque titolare di due distinti generi di rapporti: quello squisitamente associativo e quello, reiterato e sempre nuovo, di mandato a comprare¹¹.

¹⁰ Anche la l.r. Puglia, 13 dicembre 2012, n. 43, su cui vedi *infra*, pur esordendo con una definizione di gas molto lata ed apparentemente indifferente alla veste adottata, prescrive poi quale requisito per l'accesso ai benefici della legge che il gruppo debba «essere costituito in associazione senza scopo di lucro, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. L'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione devono contenere le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 4-quinquies dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi - Testo ante riforma 2004, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917/A» (art. 4, n. 2).

¹¹ Qualcosa di analogo, sembrerebbe, a quanto avviene in caso di acquisto di alloggio da parte del socio di cooperativa edilizia, cui fanno capo «due distinti, ma collegati rapporti: l'uno di carattere associativo direttamente discendente dall'adesione al contratto sociale (...) e l'altro che deriva dal contratto sinallagmatico di scambio mediante il quale il socio si appropria del bene o del servizio che la cooperativa gli offre»: v. Cass. 16 aprile 2003, n. 6016, in *Giur. comm.*, 2004, II, p. 384, con nota di V. BUONOCORE, *Rapporto sociale e rapporto mutualistico: una distinzione ineludibile*. Quanto alla commissione, sembra da escludere il ricorso a tale figura, se si ritenga di assegnare una qualifica professionale al commissionario rispetto al mandatario occasionale: sul punto v., da ultimo, A. D'ADDA, *Il contratto di commissione*, in G. GITTI-M. MAUGERI-M. NOTARI, *I contratti per l'impresa*,

Ove, invece, come accade nelle realtà più esigue, il gruppo non si sia formalizzato in associazione, ciò sembra incidere sul fronte interno: non emergendo, infatti, per l'assenza di un contratto -o meglio del "segmento" costitutivo del rapporto, ossia l'atto costitutivo¹²- un vincolo associativo giuridicamente rilevante che comporti l'obbligatorietà tanto degli acquisti quanto della più complessiva partecipazione attiva, il gas in quanto tale rileverà solo sul piano sociale, non arrivando a varcare la «soglia della giuridicità»¹³.

Le fasi della raccolta degli ordini, del ritiro della merce e della redistribuzione tra i soci attengono specificamente ai rapporti interni tra i soci stessi e saranno dunque oggetto di apposita regolamentazione da parte del gruppo verosimilmente anche quando non sia organizzato in associazione; in quest'ultimo caso, invece, delibera in tal senso l'assemblea. Se di norma si designano a rotazione uno o più responsabili, deputati a tenere i rapporti con uno o più dei fornitori abituali, proprio nel rispetto del principio di partecipazione attiva posto a base del gruppo, ad essi spetterà il compito di raccogliere, con certe scadenze, gli ordini presso i soci, inoltrarli, ritirare la merce alla data stabilita e mettere a disposizione gli spazi per la custodia e distribuzione ai singoli: il tutto su base rigorosamente volontaria.

Il legame primario che si instaura, dunque, è quello tra i soci nella spesa collettiva, che è l'occasione ed il mezzo per intessere tra loro relazioni sociali tese a condividere stili di vita più responsabili: «la spesa collettiva, in altre parole, diventa un veicolo che quotidianamente ritesse relazionalità nella tela degli scambi»¹⁴.

I, *Produzione, circolazione, gestione e garanzia*, Bologna, 2012, p. 361 ss.; R. AMAGLIANI, *Il contratto di commissione*, in *Studi in onore di Antonino Cataudella*, a cura di E. del Prato, Napoli, 2013, p. 75 ss.

¹² Sui due «segmenti» in cui si snoda il contratto associativo e sul rapporto intercorrente tra atto costitutivo e statuto v. E. DEL PRATO, *I regolamenti privati*, Milano, 1988, 153 ss. e, più recentemente, ID., *Associazioni e comitati. Regolamenti e regole organizzative*, in ID., *Dieci lezioni sul contratto*, Padova, 2011, 119, che esamina anche la particolare caratteristica delle regole organizzative dei gruppi ove «si tratta di contemperare l'autonomia individuale, salvaguardata dal principio del consenso, con l'autonomia del gruppo, il quale deve funzionare».

¹³ E. DEL PRATO, *Le basi del diritto civile*, I, Torino, 2014, p. 6; ID., *L'ente privato come atto di autonomia*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, p. 451 ss., ove si indaga, in particolare, il rapporto tra soggettività e contratto nel fenomeno associativo e l'attitudine del secondo a "creare" la prima; ID., *Parti, contratti associativi, fenomeni organizzativi, soggettività*, in ID., *Dieci lezioni sul contratto*, cit., p. 103 ss.

¹⁴ «Socializzando un certo tipo di spesa si impara anche a pensare e praticare il "bene comune". La continua pratica deliberativa, il fatto di dover prendere collaborativamente delle decisioni, reperendo informazioni, tessendo contatti, trovando soluzioni a piccole e

Come si è detto, è l'idea-guida di un mercato alternativo, l'istanza di un consumo "critico" e non eteroguidato da una pervasiva comunicazione pubblicitaria dei marchi a guidare il gas nella scelta del produttore.

Questo nucleo di valori distingue i gas, lo si accennava, da qualunque altro gruppo di acquisto generato per la mera convenienza economica dell'ordine massivo o per la difficoltà di reperire altrimenti un prodotto non di largo consumo ma di nicchia o addirittura esclusivo.

I primi soggetti cui è rivolta tale spinta solidale sono proprio i produttori, cui è spesso dato di riuscire ad ottenere la certificazione di qualità biologica del prodotto grazie agli investimenti che il sostegno dei gas ha in qualche misura, a fronte di una certa difficoltà di accesso al credito, indirettamente finanziato, garantendo un ricavo fisso.

Dal punto di vista giuridico quello della scelta di prodotto e produttore si presenta come il cuore dell'"oggetto sociale".

Nella maggior parte dei casi, i gas si rivolgono direttamente ai produttori perché privilegiano un rapporto immediato che permette un controllo diretto, sia della qualità del prodotto sia delle tecniche di produzione, garantito dalla fase della c.d. "verifica"¹⁵ che si realizza con l'accesso in azienda, la conoscenza personale del produttore scelto da parte del socio responsabile o di qualunque altro e l'illustrazione delle fasi produttive.

Rispetto al produttore o ai produttori si apre, a questo punto, un ventaglio di rapporti negoziali in cui si intrecciano i profili di varie figure contrattuali a seconda delle modalità adottate dal singolo gas per realizzare la sua attività ed anche dei beni stessi che vengono negoziati.

Se come si è visto, rispetto ai soci si può prospettare il mandato (configurando gli ordini al socio incaricato quali procure speciali), nei rapporti esterni con il fornitore l'acquisto si potrà configurare come mera vendita, o vendita di cosa futura o generica, o, ancora, somministrazione, a seconda dell'atteggiarsi nel caso concreto dell'impegno reciprocamente assunto dalle parti, del suo contenuto e del suo dispiegarsi nel tempo.

Quando possibile un inquadramento, il rapporto sarà dunque disciplinato dalle norme speciali relative, ove le parti non abbiano, potendolo, inteso derogarvi.

grandi problematiche di carattere tecnico forgia un *modus operandi*, crea un'*expertise* condivisa, e calibra sulla pratica repertori attivi di partecipazione democratica», v. F. FORNO, C. GRASSEN, S. SIGNORI, "Dentro il capitale delle relazioni". *La ricerca "nazionale" sui Gas in Lombardia*, cit., p. 41.

¹⁵ M. PEROTTA, *Gruppi d'acquisto. Cosa sono, come si costituiscono, come funzionano*, cit., p. 46 ss.

Sebbene i gas propongano proprio una differente modalità di consumo e si discostino dal “paradigma” disegnato dal d.lgs. n 206/2005 (cod. consumo), non sembra dubitabile che quanto alla natura rivestita dal compratore (tanto i soci mandanti quanto il responsabile mandatario) esso incarni, per quanto “critico” e “atipico”, un consumatore, in quanto persona fisica o, al più, gruppo di persone fisiche che agiscono «per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3 cod. consumo).

D’altro canto, il produttore-fornitore diretto, comunque sia configurato giuridicamente (azienda agricola, cooperativa sociale, s.r.l.) è senz’altro un professionista, quindi gravato dai noti obblighi (oltreché ovviamente da quelli, di matrice pubblicistica, relativi alla sicurezza agro-alimentare e alla vendita al pubblico, ecc.); quando, però, vi sia una notevole collaborazione del gas nell’attività produttiva, v’è da chiedersi se, livellando in qualche misura l’asimmetria informativa tra le parti, detta collaborazione non incida sulla qualifica di consumatore del socio.

Infine, il pagamento può avvenire a merce ritirata, o redistribuita, ovvero anche anticipatamente, contestualmente all’ordine (in tale caso rivelando l’ulteriore intento di sostegno finanziario indiretto alla produzione).

Quanto alla formula “solidale”, elevata a nomen del modello, non è in realtà del tutto univoco il significato da attribuirle: essa evoca, infatti, insieme alla più tradizionale e consolidata nozione di sostegno altruistico a soggetti, per ragioni varie in posizione di svantaggio, anche una serie di valori socialmente apprezzati come etici, quali in primis la sostenibilità ambientale della produzione e l’instaurazione di relazioni “virtuose” anche all’interno di uno scambio economico.

Come detto, alla base della scelta dei gas, infatti, non si rintraccia l’intento di perseguire la convenienza in senso economico-giuridico “classico”, e il costo finale può essere addirittura più alto rispetto al mercato ordinario -che si giova della larga scala della produzione e della distribuzione- e venendo, peraltro, il prezzo spesso maggiorato dalla quota di rimborso delle spese di trasporto (ed altre accessorie eventuali), calcolata per ciascun socio in proporzione del proprio acquisto. Non di mera corrispettività, dunque, si tratta ma di cooperazione in senso più ampio e, forse, più autentico.

In ciò sembra doversi cogliere il profilo più originale del fenomeno: per il gruppo, infatti, è considerato “equo” il prezzo del prodotto quando tramite esso si siano realizzati i principi che lo stesso gruppo condivide con i produttori prescelti, al punto da essere questa condivisione l’anima della relazione che li lega.

È certo vero, e fin troppo noto, che anche nei traffici quotidiani del mercato ordinario accada che si crei nel tempo una sorta di “fidelizzazione” del cliente o che gli scambi possano essere sospinti anche da altre ragioni, ma quello che connota i gas è che in essi tale ragione rappresenta il sostrato del gruppo e determina ciascuno dei singoli acquisti cui esso è preordinato.

Considerata la solidarietà in quest’accezione più lata, e inevitabilmente più vaga, che sembra dover essere accolta nel caso di specie, ossia agglomerato di valori di sostegno e protezione¹⁶, si può prospettare –in una più puntuale ottica giusprivatistica- la sua incidenza in chiave, da un lato, di causa, dall’altro, di oggetto del negozio.

Quanto al primo profilo (causa), la componente etica del fascio di scambi generati dal gruppo non sembra rappresentare mera motivazione individuale del socio, seppur condivisa, destinata a restare sullo sfondo, ma è idonea a permeare tanto la causa associativa, quale comunione di scopo, quanto quella dello scambio commerciale scaturito, incidendo, per quest’ultimo, sia sull’an sia sul quantum della controprestazione.

È allora plausibile che un simile nuovo modo di negoziare implichi un nuovo tipo di negozio? In altri termini, se tale nota sociale impronta, complessivamente, un modello alternativo di economia può dirsi che contrassegni giuridicamente i negozi a questo modello riconducibili?

Avendo sin qui tenuto distinti i due fronti della vicenda -quello interno, organizzativo, e quello esterno, propriamente negoziale e di scambio- occorre provare a verificare come la nota solidale reagisca su entrambi.

Dal lato organizzativo essa sembra rifluire nella tradizionale “comunione di scopo” e quindi forse per questo non si presenta come autenticamente nuova.

Che alla base di un’organizzazione collettiva, anche quella giuridicamente più elementare, infatti, vi sia un intento comune spesso di natura solidaristica è dato talmente diffuso da risultare finanche scontato: su di esso si è persino, e ormai da tempo, normativamente costruita, per portare l’esempio più evidente, la stessa figura delle onlus¹⁷ e, successivamente, quella diversa dell’impresa sociale. Casi, questi, dove l’utilità sociale caratterizza il fenomeno organizzativo e il legislatore o ha delineato un sottoinsieme negli enti del libro primo del codice (le onlus), ovvero ha previsto

¹⁶ Del resto, come osserva G. ALPA, *Solidarietà*, cit., p. 372, gli interventi (normativi) «a favore della salute, della casa, dell’ambiente, del consumo e del risparmio sono dettati anche da ragioni di solidarietà».

¹⁷ Com’è noto con il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

che tale finalità imprima il suo stampo sull'oggetto dell'attività svolta, indipendentemente dalla struttura prescelta (impresa sociale).

A questo punto è lecito chiedersi se i gas possano essere considerati di utilità sociale nella medesima accezione ed, eventualmente, con quali conseguenze.

Una nozione di solidarietà ampia, quale quella assunta, sembra assimilabile alla utilità sociale che caratterizza i modelli organizzativi che alla utilità sociale sono proprio "intestati" per quella nota di vantaggio collettivo generalizzato che si prefiggono tanto gli uni quanto gli altri.

Se ne dovrebbe desumere che i gruppi di acquisto possano essere interessati da norme uguali o affini a quelle attinenti, ad esempio, alle onlus, ovviamente per quanto compatibili con la mancanza dell'esercizio di una vera e propria attività, offerta all'esterno. La citata finanziaria 2008 costituisce un, seppur minimo, indizio della loro emersione ed alcune leggi regionali ne forniscono conferma. La legge della regione Puglia, 13 dicembre 2012, n. 43 fornisce un'ulteriore conferma che i gas sono coinvolti nelle politiche pubbliche proprio (e solo) in quanto orientati al "bene comune" e che sono considerati parte del tessuto economico del Paese ed interlocutori qualificati delle amministrazioni locali.

Tale legge, dal titolo significativo «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità» all'art. 1 (Principi) proclama che «La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di tutela della salute, del benessere dei cittadini e del territorio e di promozione di un'economia solidale e della sua rete nel territorio: i Distretti di economia solidale (DES) e le Reti di economia solidale (RES)».

Ma dicevamo che rispetto, dunque, all'incidenza della nota solidale sul profilo associativo, quello sembra assorbito dallo scopo dell'ente, mentre quella che appare realmente nuova è allora la combinazione della valenza sociale dell'attività con l'aspetto negoziale oneroso.

Mentre, infatti, normalmente la solidarietà siamo abituati a declinarla come motivo di atti gratuiti (si pensi alla donazione), qui la solidarietà incide su di un negozio di scambio al punto da determinarlo. Il negozio però (quindi la serie di acquisti compiuti dal gas) resta a titolo oneroso, essendo pagato un prezzo per lo scambio.

La nota solidale irrompe, quindi, nello schema dell'atto oneroso per antonomasia (la vendita o i suoi sotto-tipi), qualificandolo in modo del tutto originale. L'atto di acquisto del gruppo ne risulta modificato, senza,

tuttavia, che ne sia snaturata la causa astratta -intesa come giustificazione dello spostamento patrimoniale- che è e resta quella tipica dell'atto prescelto (vendita, somministrazione, ecc.).

Ma allora che cosa distingue un acquisto "solidale" da un mero acquisto?

Innanzitutto occorre sgombrare il campo dal possibile equivoco che la nota in questione alteri lo scambio al punto da inserirvi un elemento di liberalità e che quindi il sacrificio in capo al gruppo sia superiore al vantaggio che consegue dagli acquisti, a beneficio dei fornitori.

Qui, infatti, non viene menomata la corrispettività¹⁸ dell'operazione, né si può configurare alcuna commistione di onerosità e gratuità neppure quando il prezzo del prodotto risulti più alto rispetto al mercato ordinario perché esso è comunque remunerativo della sua produzione da parte del coltivatore che, di norma, non ricava alcun vantaggio aggiuntivo dal rifornire i gruppi oltre a quello -fondamentale- di vedere assicurati gli ordinativi e, quindi, la sua stessa attività.

Quand'anche vi fosse un aiuto squisitamente economico, esso -solo eventuale- non varrebbe a qualificare il modello e dunque non modificherebbe i termini del ragionamento.

Esclusa allora ogni mistione di tal genere, non si ravvisa un'eccedenza di valore in senso economico ma semmai una preferenza assiologica che induce ad impegnarsi in un acquisto seriale.

Di fronte al dubbio circa il peso giuridico da assegnare ad un simile intento, la prima, più radicale (e forse più facile) opzione è certo quella di lasciarlo sullo sfondo alla stessa stregua di quanto accade, appunto, nell'ampio bacino degli atti liberali.

Escludere che rilevi nell'alveo più naturale del dono -al punto da connotare un tipo- non dovrebbe, tuttavia, pregiudicare un diverso inquadramento nel contrapposto ambito dei negozi onerosi, posto che nella sfera degli atti gratuiti è l'unilateralità del sacrificio a rendere ultronea l'indagine sul suo scopo, che resta individuale, anche se conosciuto. È, semmai, proprio nell'atto oneroso teso a soddisfare anche un fine egoistico (gli acquirenti beneficiano, e direttamente, del prodotto) che ha ben più senso chiedersi se l'intento solidale rilevi e come.

Volendolo anche qui (come per gli atti gratuiti) considerarlo un motivo, dovrebbe in ogni caso riconoscersi che esso è comune alle parti: o in quanto esternato nel contenuto del contratto (le caratteristiche richieste esplicitamente sono dichiaratamente il riflesso delle scelte etiche di en-

¹⁸ Sul tema, per tutti, A. CATAUDELLA, *Bilateralità, corrispettività, onerosità*, ora in ID., *Scritti sui contratti*, Padova, 1998, p. 31 ss.

trambe); ovvero in quanto considerabile «naturalmente comune». Solidale, infatti, è attribuito tanto del gruppo in sé quanto dell'acquisto da esso compiuto.

Per la stessa ragione, poi, risulta anche determinante, nel senso che l'acquisto dei beni da quei fornitori si spiega solo in funzione della condivisione di quelle scelte etiche.

Se allora l'assetto di interessi è bilateralmente orientato ad un medesimo scopo, in re ipsa lecito in quanto meritevole, si può affermare che ad essere incisa è la causa concreta di ciascun atto di acquisto, intesa, appunto come motivo lecito comune.

Occorre sondare quali gli effetti di tale approdo.

La solidarietà, a conferma della duttilità che le è propria, ben può essere perseguita attraverso un negozio oneroso senza mutarne la natura, atteso che la funzione primaria di questo è realizzata dallo scambio di bene contro prezzo, ma altresì senza restare relegata a motivo individuale. Con ciò non la si vuole assimilare alla "causa solidale" che una parte della dottrina sembra configurare come causa astratta, prevista dunque dall'ordinamento, ritenendo di poterla enucleare da quelle norme che prevedono attribuzioni patrimoniali gratuite dove sia, tuttavia, escluso in radice l'inquadramento nella donazione¹⁹.

Trattasi, dunque, di una causa concreta, che, tuttavia, appare "socialmente tipica": sulla base del rilievo empirico che l'intento solidale descritto si proietta su una serie indeterminata di negozi conclusi non solo dal singolo gruppo d'acquisto ma da tutti i gruppi che abbiano la medesima "ragione sociale", in quanto si riconoscono, adottando quella speciale sigla, in un modello sotto questo aspetto sufficientemente omogeneo e ormai alquanto consolidato.

Si configura allora come ragione che concretamente giustifica non solo il singolo atto del singolo gruppo ma tutti quelli conclusi da ciascun gruppo con le medesime caratteristiche.

Tale inquadramento consente di dare rilievo ad aspetti decisivi della vicenda negoziale che altrimenti resterebbero mere circostanze del contratto, ad esso esterne.

In primo luogo, la prospettiva solidale appare idonea ad ingenerare nel produttore un affidamento tutelabile negli acquisti successivi e quindi

¹⁹ Come, ad es., le attribuzioni degli enti pubblici, generalmente ritenuti incapaci a donare, a soggetti aventi diritto in base a certi requisiti in caso di calamità; ovvero a quelle dei sottoscrittori dei comitati rispetto alle oblazioni promesse *ex art. 41 c.c.*: v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Gratuità, liberalità, solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non onerosa*, Milano, 1998, pp. 154 e 162 ss.

nella stabilità del rapporto con il gruppo, anche, evidentemente, in assenza di un impegno specifico sulla durata.

L'incidenza della componente etica si riflette allora sulla valutazione della condotta tanto del gruppo quanto del fornitore.

Rispetto al gruppo, potrebbe rilevare ai fini della possibile violazione da parte del medesimo degli artt. 1337 e 1375 c.c., connotando in maniera specifica il canone della buona fede nella fase preparatoria del rapporto o durante il suo svolgimento e fornendo, quindi, un ulteriore riferimento cui parametrare la correttezza dovuta (da ritenersi trasgredita, ad esempio, nel caso di ordini revocati o particolarmente impegnativi da evadere o di ritardi eccessivi nei pagamenti).

In modo speculare, quanto al fornitore, alla luce delle medesime istanze etiche sarà valutato anche il suo adempimento, potendosi giustificare, di contro, l'interruzione anche improvvisa del rapporto negoziale da parte del gruppo in caso di mancato rispetto dei detti criteri: viene meno, infatti, la ragione di sostenere colui che tradisca le originarie idealità.

Si diceva che la nota solidale incide oltretutto sulla causa anche sull'oggetto.

L'aspetto solidale, infatti, si riverbera nelle prestazioni, incidendo sulla impegnatività della condotta, tanto degli acquirenti quanto dei venditori.

E quindi la "causa solidale" indurrà a ritenere implicitamente dedotti, e dunque vincolanti, tutti quegli aspetti del processo produttivo che coinvolgono criteri etici, che andranno così a combinarsi con il principio di conformità del bene, informandolo in modo nuovo.

Si pensi al caso in cui il prodotto sia dotato delle qualità biologiche richieste ma il produttore abbia cambiato il fornitore di una materia prima, approvvigionandosi da uno che non rispetta i canoni ecologici richiesti, o abbia mutato in pejus le condizioni di lavoro, sfruttando la manodopera, o abbia cessato di avvalersi di quella regolare o appartenente a fasce sociali svantaggiate. Che la prestazione isolatamente considerata resti possibile e che il prodotto conservi in sé le caratteristiche attese non salverebbe il negozio dalla risolvibilità per inadempimento²⁰.

Le modalità di produzione non incidono, infatti, solo sulla qualità in senso giuridico del bene in sé ma sulla natura del rapporto negoziale che

²⁰ Nel presupposto che «la valorizzazione del concetto di causa in concreto porta ad attribuire rilevanza, in chiave funzionale, allo specifico assetto di interessi diviso dai contraenti» e che alla sua luce possano essere letti gli istituti legati alla mancata realizzazione del programma (risoluzione): v. A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, IV ed., Torino, 2014, p. 237.

su quelle modalità si regge e che sono atte a generare una sorta di *intuitus personae* sui cui si fonderanno gli acquisti successivi.

La “relazione” che ne scaturisce, dunque, quale aspetto non (solo) economico della vicenda, che le parti manifestamente promuovono quale “capitale sociale”²¹, ben può arrivare anch’essa a penetrare nel contenuto del contratto, arricchendo l’entità e il valore di quello che resta pur sempre uno scambio e uno scambio oneroso.

In un certo qual modo, diventa anch’essa oggetto del contratto e non resta mero “effetto collaterale”, positivo, di un rapporto giuridico reiterato o, addirittura, mero rapporto sociale o di cortesia²², confinato nel cono d’ombra dell’irrelevanza giuridica.

Certamente essa, intesa in senso strettamente spirituale, se non altro per essere priva del carattere della patrimonialità ex art. 1174 c.c., non potrebbe essere dedotta in quanto tale, ma occorre che si concreti oggettivamente nel momento, questo sì deducibile, della “verifica” (con l’accesso in azienda e l’illustrazione dell’attività) e dell’incontro personale tra gruppo e produttori. Anche un diniego in tal senso e, quindi, il rifiuto delle visite dirette che fosse opposto ai membri del gas sarebbe idoneo a compromettere esattezza e completezza dell’adempimento.

Non si può, da ultimo, fare a meno di osservare che se siamo (stati) abituati a vedere nel consumatore la parte debole del rapporto, assistita da molte forme di tutela, qui, in una sorta di (voluto) ribaltamento della realtà, il consumatore è la parte, attiva, che promuove, e difende, un mercato più equo, più attento, più responsabile.

Ma allora il mercato che i gas configurano si discosta da quel luogo di «innumerevoli conflitti» e di «innumerevoli paci»²³; ad essere scambiata qui è, infatti, insieme con il bene, la reciproca collaborazione in vista di una comune idealità.

Concludendo, si potrebbe, osservare che, superato (in quanto esplicitamente criticato) il modello dello scambio impersonale di massa, nel

²¹ Sulla teoria del “capitale sociale” da intendersi come «insieme dei legami di fiducia, solidarietà ed interdipendenza tra le persone di una comunità», v. G. MORO, *Contro il non profit*, Bologna, 2014, p. 41 ss., che, peraltro, stigmatizza l’uso distorto che spesso si fa della sua “ideologia” nel settore non profit.

²² Cfr. G. GHEZZI, *Cortesia (prestazioni di)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 1049 ss.; G.B. FERRI, *Dall’intento liberale al cosiddetto impegno etico e superetico. Ovvero l’economia della bontà*, in *Diritto privato 1999-2000*, V-VI, *L’invalidità degli atti privati*, Padova, 2001, p. 426 ss.

²³ Secondo la nota definizione di N. IRTI, *Concetto giuridico di mercato e solidarietà*, cit., 186.

fenomeno dei gas si recupera con lo scambio singolo (seppure collettivo) un modello originario di negozialità nella sua dimensione più sostanziale di incontro di volontà sui termini dell'accordo (qualità del bene, modalità della sua produzione, prezzo finale) rispetto a beni – e questa sembra essere la peculiarità del caso esaminato – normalmente offerti e scambiati nel mercato anonimo del consumo ordinario.

Un simile scambio, manifesta un coinvolgimento personale e diretto tra le parti, pur negozialmente antagoniste, che, incrementando la consapevolezza “sociale” dell'atto economico, ne recupera anche, in ultima analisi, la più pura ed autentica natura giuridica.

